



Corte D'Appello di L'Aquila

Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza

Allegato al verbale di udienza in data 25 Giugno 2015.

Sentenza N. \_\_\_\_\_

Reg.Gen. N.919/2014

Cronolog. N. \_\_\_\_\_

*Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OfficeContainer*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

*Dr.ssa Rita SANNITE*

*Presidente*

*Dr.ssa Maria Luisa CIANGOLA*

*Consigliere*

*Dr. Luigi SANTINI*

*Consigliere relatore*

all'udienza di discussione in data 25 Giugno 2015, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente

**SENTENZA**

con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 22.09.2014, e vertente tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (appellante) e BUTA Santo (appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°639/2014 emessa dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, in data 17.06.2014.

---

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 22.09.2014, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da BUTA Santo, con annullamento del provvedimento di revoca della pensione VOCOM n.36026556 emesso dall'Inps in data 14.12.2010, con condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore dei ratei maturati in epoca successiva alla revoca, oltre accessori di legge. L'Inps ha impugnato la predetta decisione lamentando l'erronea interpretazione delle norme che regolano la fattispecie, evidenziando che la revoca della pensione di anzianità era stata



legittimamente disposta a seguito della rideterminazione del reddito imponibile, in considerazione della partecipazione del *Buta* ad alcune società a responsabilità limitata (con conseguente attribuzione al socio di parte del reddito di impresa maturato in ragione della sua quota di partecipazione agli utili). Ha quindi chiesto, in accoglimento dell'appello, il rigetto dell'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.

La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art.434 c.p.c., come novellato. Nel merito, ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza.

---

1.- Preliminarmente, va disattesa l'**eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c.** (come sostituito dall'art. 54 comma 1 lett. c bis del d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge con L. 7 agosto 2012 n.134), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici *errores in procedendo* o *in iudicando*. La parte appellante ha del resto censurato l'*iter* logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in riferimento alle quali non sembra che possa affermarsi *ictu oculi* l'insussistenza di una "*ragionevole probabilità di accoglimento*". Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.

\*\*\*

2.- Nel **merito**, con un unico (articolato) motivo di appello, l'Inps ha censurato la decisione gravata, deducendone l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità della revoca della pensione Vocom n.36026556 disposta dall'Inps in data 14.12.2010, ed ha lamentato l'erronea interpretazione delle norme che regolano la fattispecie, evidenziando che la revoca della pensione di anzianità era stata legittimamente disposta a seguito della rideterminazione del reddito imponibile, in considerazione della partecipazione del *Buta* ad alcune società a responsabilità limitata (con conseguente attribuzione al socio



di parte del reddito di impresa maturato in ragione della sua quota di partecipazione agli utili), con conseguente venir meno del necessario requisito contributivo.

Il motivo non è fondato.

In punto di fatto, la controversia nasce dalla circostanza che *BUTA Santo*, oltre all'attività commerciale che aveva dato luogo all'iscrizione nella Gestione Commercianti *Inps*, vantava partecipazioni in alcune società a responsabilità limitata (senza prestarvi attività lavorativa), percependo utili in relazione ai quali non era stata iscritta alcuna posizione previdenziale. Da tale situazione è derivata la pretesa dell'*Inps* di assoggettare a contribuzione anche il reddito da partecipazione alle predette società, di cui di fatto era socio di capitale, in assenza dell'espletamento di alcuna attività lavorativa all'interno delle predette società, presupposto dell'obbligo contributivo nella gestione commercianti.

In punto di diritto, la norma di riferimento è costituita dall'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n.384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n.438, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”*.

Secondo l'*Inps*, l'impostazione ermeneutica accolta dal Tribunale si porrebbe in radicale contrasto con la lettera della disposizione e svuoterebbe completamente di significato l'innovazione normativa che il legislatore aveva voluto introdurre nel nostro ordinamento giuridico con la disposizione di cui all'art. 3-bis, comma 1, D.L. 384/1992; in particolare non si riuscirebbe oggettivamente a comprendere la valenza e la portata del vocabolo *“totalità”* utilizzato nella norma. Secondo l'interpretazione operata dall'Istituto, in particolare, i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti *ex lege* per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica).

L'assunto dell'*Inps* non può essere condiviso.

E' noto che, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 917 del 1986, *“i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi”* (comma 1), con la precisazione che *“I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia*



*l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi"* (comma 3).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che, pur se l'art. 3-bis d.l. 384/1992 fa riferimento alla *"totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef"*, occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo. Ne deriva che il concetto di *"totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef"* deve essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto alla corrispondente gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione.

In quest'ordine di concetti, allorché sussista il presupposto per la iscrizione nella gestione commercianti, la norma di cui all'art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n.384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nella sua chiara formulazione letterale, indica espressamente quale sia l'imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi dichiarati nel quadro RH del Modello Unico che reca l'intitolazione *"redditi di partecipazione in società di persone e assimilate"*. Del resto, la norma (comma 3) è chiara nel precisare che possono essere considerati redditi di impresa solo i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e pertanto non anche quelli derivante da mera partecipazione in società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa all'interno di esse (cfr., su tale ultimo aspetto, appare chiara la Circolare Inps n°102 del 12.06.2003, laddove parla espressamente di soci lavoratori di S.r.l.).

In un simile contesto, assumono particolare rilievo le motivazioni di cui alla sentenza n.354 in data 7 novembre 2001, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, D.L. 384/1992, in riferimento a quanto prevedono gli artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione.

Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 354/2001, ha affrontato proprio il problema della disparità di trattamento tra il socio di società di persone avente natura commerciale (società in accomandita semplice o in nome collettivo), che vede assoggettati a contribuzione Inps i redditi di impresa, e il socio di società di capitali, i cui redditi di capitale non sono invece assoggettabili a contribuzione nella gestione commercianti.

In tale ambito, la Corte Costituzionale ha chiarito che *"secondo il d.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi*



*delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo in cui si collocano le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una disposizione quale quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante". Prosegue la Corte affermando che "ad ulteriore e decisivo supporto della non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in materia, va soggiunto che all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale, essendo, in virtù dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990, anche la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa. Sicché, all'ampliamento della base contributiva corrisponde, appunto, l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicurata dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione".*

Sulla scorta di tali principi guida, appare dunque evidente come, in linea con quanto statuito dal primo giudice, non possa condividersi la pretesa dell'Inps di assoggettare a contribuzione anche i redditi derivanti dalla mera partecipazione di *BUTA Santo* a società di capitali (come le S.r.l.), senza che a tale partecipazione (come è pacifico nella fattispecie) corrispondesse la prestazione di attività lavorativa all'interno di dette società.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello deve essere respinto.

Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Considerato che il gravame è stato proposto in epoca successiva al 31.01.2013, per cui si applica (v. Cass. 26566\2013) l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 *quater*, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 *bis*.



## P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così decide:

- **rigetta** l'appello;
- **condanna** l'Inps a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- **dichiara** l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in L'Aquila in data 25 Giugno 2015.

**IL CONSIGLIERE EST.**

*Dr. Luigi Santini*

**IL PRESIDENTE**

*Dr.ssa Rita Sannite*

